

N. R.G. XXX



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE

Prima Sezione Civile

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.1.2020, nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. XXX promosso da:

XXX quale esercente la potestà genitoriale di **XXX**, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Isola
Ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, (C.F.:80255230585), in persona del Ministro in carica, e **Istituto XXX** di Lecce, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Lecce

Resistenti

OSSERVA

1. Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, la parte ricorrente – premesso che XXX è affetto da e frequenta la seconda classe dell'Istituto XXX di Lecce, per il tempo di otto ore giornaliere; di avere necessità di continua assistenza personale ed igienica per l'intera giornata scolastica ma l'istituto scolastico gli mette a disposizione un operatore socio sanitario per una sola ora al giorno; la citata disponibilità non è sufficiente a garantirgli un dignitoso diritto allo studio - agiva in via d'urgenza al fine di ordinare all'Istituto XXX di Lecce la cessazione della condotta illegittima nonché l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli a danno di XXX.

Sotto il profilo del *periculum in mora* ha dedotto l'irreparabilità del danno, dovuto alla mancata possibilità di attendere all'igiene personale atteso lo stato di disabilità del minore.

2. Si costituivano i resistenti deducendo l'infondatezza della richiesta cautelare per difetto dei presupposti tipici del rimedio *ex art. 700 c.p.c.*, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, i convenuti hanno eccepito che il ricorrente possa accedere alla disciplina dettata dal d.lgs 66/2017 (art. 2 recita testualmente: *“le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente ai bambini e alle bambine della scuola dell'infanzia, agli alunni e alle alunne della scuola primaria, agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria...con disabilità certificata ai sensi dell'art 3 della legge 5 febbraio 1992”*) atteso che egli non risulta essere alunno con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della L.104/92.

2. Va precisato che alla luce del dettato normativo in tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto *ex art. 700 c.p.c.* presuppone che ricorrano congiuntamente i



requisiti del c.d. *fumus boni iuris*, ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del *periculum in mora* costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Peraltro, per giurisprudenza consolidata, il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei requisiti sopra ricordati (si veda, *ex plurimis*, Tribunale Milano, 28 febbraio 1996).

3. Sul *fumus boni iuris*.

3.1. La difesa dei resistenti è incentrata sulla circostanza che XXX non sia affetto da disabilità certificata rientrante nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2 del D.Lgs n.66/2017 che gli vedrebbe riconosciuto il diritto di ricevere assistenza igienica, consistente nel cambio del pannolino, poiché il profilo professionale dei collaboratori scolastici prevede che possano svolgere "*assistenza nella cura e nell'igiene personale degli alunni con disabilità*". Pertanto, il Dirigente scolastico non può utilizzare alcun potere coercitivo nei loro confronti (quale la denuncia per rifiuto di atti d'ufficio) affinché prestino assistenza per l'intera durata della giornata scolastica in favore dell'alunno bisognoso.

Invero, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente si evince che XXX è affetto da "OMISSIS", tanto da renderlo persona in stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n.104/1992 (cfr. certificazione Asl del xxx, in atti).

Ne deriva che l'alunno in questione rientra – suo malgrado – a tutti gli effetti nella previsione dell'art. 2 del citato D.Lgs, con il conseguente diritto di ricevere assistenza nella cura e nell'igiene personale dalla scuola frequentata.

4. Sul *periculum in mora*.

Il Giudicante condivide l'assunto attoreo in virtù del quale il requisito del *periculum in mora* è costituito da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente, dovuto all'impossibilità del minorenni di attendere all'igiene personale in ragione del grave stato di disabilità che lo affligge.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.

P.Q.M.

a. accoglie il ricorso;

b. ordina all'Istituto XXX di Lecce, in persona del Dirigente in carica, di far adottare ogni provvedimento idoneo per consentire a XXX di ricevere assistenza nella cura e nell'igiene personale per l'intera durata della giornata scolastica;

c. ordina ai resistenti il pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in euro 259,00 per esborsi ed in euro 1.096,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Lecce, 9 gennaio 2020

Il Giudice
dott. Antonio Barbetta